



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE n. 106 del 22.08.23

OGGETTO: adeguamento indennità amministratori ai sensi dell'art. 1, commi 583, 584 e 585, Legge 30 dicembre 2023 n. 234 – e art. 13, comma 51 L.R. 25 maggio 2022, n. 13.
Atto di indirizzo

L'anno duemilaventitre, addì22..... del mese di agosto... alle ore 17.40 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano:

		P	A	
CAMMARATA Antonino	SINDACO	X		
BOLOGNA Giovanni Fabio Salvatore	VICESINDACO		X	
STRAZZANTI Angela	ASSESSORE	X		
MESSINA Ettore Massimo	ASSESSORE	X		
DI SALVO Epifanio	ASSESSORE	X		
ORLANDO Roberta Maria Alessandra	ASSESSORE	X		

Partecipa alla presente deliberazione:

- Il Segretario Generale, dott. Caterina Moricca
- Il Vice Segretario Generale, dott. Paolo Gabrieli

Il Presidente dell'Adunanza, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la Seduta di Giunta Municipale e invita a deliberare sull'oggetto sopra indicata.

La Giunta Municipale

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi,
Con voti unanimi favorevoli

Delibera

- Di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata;
- Di approvare la proposta di deliberazione con le seguenti aggiunte/integrazioni:

.....
...

- Con separata unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRESENTATA DA

☼ Sindaco avv. Antonino Cammarata _____

☼ Vicesindaco dr. Giovanni Bologna _____


☼ Ass. Epifanio Di Salvo _____

☼ Ass. dr. Angela Strazzanti _____

☼ Ass. avv. Roberta Orlando _____

☼ Ass. Ettore Messina _____

☼ Responsabile settore _____



Visto che la legge di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021 prevede, all'art. 1, comma 583, un incremento delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario parametrando al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili) nelle diverse misure percentuali proporzionate alla popolazione dei rispettivi comuni stabilendo altresì, al successivo comma 584, che in sede di prima applicazione tali indennità di funzione siano adeguate al 45% e al 68% delle suddette misure percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023;

Dato atto che secondo l'interpretazione confermata, dietro precisa richiesta dell'ANCI nazionale, dal Ragioniere Generale dello Stato con nota indirizzata all'ANCI stessa in data 5 gennaio 2022, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di ciascun comune interessato (v. Prima nota ANCI sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022);

Considerato che al comma 585 si prevede che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate in forza delle succitate disposizioni, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000 n. 119;

Rilevato infine che per quanto concerne gli effetti sulle finanze comunali al comma 586 si prevede che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dei suddetti incrementi delle indennità di funzione il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, è incrementato di 100 milioni per l'anno 2022, di 150 milioni per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 da ripartire tra i comuni interessati, come indicato dal comma 587, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilendo altresì che il comune

beneficiario è tenuto a riversare al bilancio dello Stato (l'eventuale) importo non utilizzato nell'esercizio finanziario;

Rilevato che in ragione della classe demografica di appartenenza di questo Comune:

- a) la percentuale di incremento prevista per il Sindaco, vicesindaco, assessori e presidente del consiglio, è del 30 per cento che comporta, applicando le percentuali di adeguamento al 68% della suddetta percentuale di incremento per l'anno 2023, siano corrisposte le indennità di seguito risultanti:

carica	Indennità attuale	Indennità rivalutata 2023
sindaco	2.788,87	3.707,64
Vicesindaco	1.533,88	2.039,20
Assessore	1.254,99	1.668,44
Presidente Consiglio	1.254,99	1.668,44

Dato atto che, in attuazione dell'art. 2, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e tenuto conto di quanto convenuto in seno alla Conferenza Regione – Autonomie locali nella seduta del 29 marzo 2023, è stato approvato il riparto definitivo di euro 6.000.000,00 da attribuire ai comuni a titolo di concorso, per il triennio 2023/2025, alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali previsto dal comma 51 dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 (*si veda Decreto Assessoriale 260/20223 delle Autonomie Locali e della funzione pubblica*).

Dato atto altresì che, sulla scorta del riparto approvato in seno alla Conferenza Regione – Autonomie locali, il contributo spettante a ciascun comune potrà essere assegnato a seguito di apposita istanza da far inviare al dipartimento regionale delle autonomie locali – Servizio 4, improrogabilmente, entro il 31 ottobre di ciascun anno, unitamente alla delibera di adeguamento delle indennità, che dovrà indicare i conseguenti maggiori oneri a carico dell'amministrazione comunale. Ai fini dell'erogazione, ai comuni sarà trasferito un acconto pari al 60% del contributo assegnato, che dovrà essere rendicontato entro i termini e nelle forme di cui all'art. 158 del D.Lgs n. 267/2000. Il saldo sarà erogato a seguito dell'acquisizione di apposita attestazione, a firma del Segretario Comunale e del Responsabile dei Servizi finanziari, riferita ai maggiori oneri sostenuti. (*si veda Decreto Assessoriale 260/20223 delle Autonomie Locali e della funzione pubblica*).

Visti:

la l'art. 1, commi 583, 584, 585, 586 e 587 della legge 30 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2022);

la Circolare dell'assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica – dipartimento delle autonomie locali servizio 1 “assetto istituzionale e territoriale degli Enti Locali” n. 28 del 17 giugno 2022.

Il Decreto Assessoriale n. 260 del 30 giugno 2023 a firma dell'Assessore Andrea Barbaro Messina – Assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica.

Il Decreto Assessoriale n. 261 del 04 luglio 2023 a firma dell'Assessore Andrea Barbaro Messina – Assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica.

la Legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche e integrazioni;
il D.lg.vo. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

il T.U. EE.LL. approvato con il D.lg.vo. 267/2000;
L'O.R.EE.LL.
lo Statuto Comunale;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

richiamando la superiore narrativa a motivazione

di dare atto di indirizzo al responsabile del II settore di procedere, alla rivalutazione dell'indennità secondo lo schema sottindicato :

carica	Indennità attuale	Indennità rivalutata 2023
sindaco	2.788,87	3.707,64
Vicesindaco	1.533,88	2.039,20
Assessore	1.254,99	1.668,44
Presidente Consiglio	1.254,99	1.668,44

Detta rivalutazione dovrà interessare l'intero anno a decorrere dall'01 gennaio al 31 dicembre 2023

Di dare incarico al responsabile del II settore di reperire le somme occorrenti per la rivalutazione delle indennità dall'approvando bilancio comunale;

di dare mandato al responsabile del II settore di comunicare agli uffici regionali le somme impegnate a seguito dell'adeguamento delle indennità al fine ottenere i relativi rimborsi come sopra descritto;


- Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Settore

Ai sensi dell'art. 49, co. 1 d.lgs. 267/2000 si rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di delibera.

- Si dà atto che la superiore proposta non comporta oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì, 20/7/2023

Il Responsabile


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Ai sensi dell'art. 49, co. 1 d.lgs. 267/2000 si rende parere in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di delibera:

Addì,

Il Responsabile

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 1 "Assetto istituzionale e Territoriale
degli Enti Locali"
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827
Via Trinacria, 34/36 - 90144 Palermo
Tel. 091.7074436
dg.autonomie.locali@regione.sicilia.it

Palermo

Prot. n.

1706/2022
10253

CIRCOLARE n. 28 del 17 GIU 2022

OGGETTO: aumento indennità amministratori locali – commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

*Ai Sindaci
Ai Commissari Straordinari
Ai Segretari
delle Città Metropolitane*

*Ai Sindaci
Ai Commissari Straordinari
Ai Presidenti dei Consigli
Ai Consiglieri
Ai Segretari
dei Comuni siciliani*

*e, p.c. -
Al Presidente
dell'A.N.C.I. Sicilia
PALERMO*

*Al Presidente
dell'A.S.A.E.L.
PALERMO*

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l'Assemblea Regionale Siciliana, con l'articolo 13, comma 51, della l.r. 25 maggio 2022, n. 13, ha reso applicabile anche in Sicilia, con oneri a carico degli enti, gli aumenti delle indennità per gli amministratori locali previsti dai commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Secondo il comma 583 sopracitato, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci, a decorrere dal 2024, è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;


- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

In sede di prima applicazione, così come disciplinato dal successivo comma 584, le indennità in questione sono adeguate al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023, se pur gli enti hanno facoltà, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, di corrispondere le misure integrali già dal 2022.

Conseguentemente, a norma del comma 585, le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

La norma, pur non incidendo direttamente nell'importo dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali, ridetermina comunque il tetto massimo previsto dell'articolo 19, comma 4, della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30, nel testo modificato dall'articolo 5 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22.

L'Assessore
M. Zambuto



■ EUGENIO DE CARLO

VADEMECUM DELL'AMMINISTRATORE LOCALE

Status, funzioni, competenze,
responsabilità dei Sindaci,
Assessori e Consiglieri comunali

LE NUOVE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI 2022 - 2024

■ APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
GENNAIO 2022

 *f. apollonio & c.*

© 2022 Halley informatica
ISBN 978-88-7589-541-9

Appendice di aggiornamento al volume E. De Carlo (2021) "Vademecum dell'amministratore locale" - Halley Informatica srl

Finita di stampare nel mese di gennaio 2022
nella tipolitografia F. Apollonio & C. - Brescia

Halley informatica srl
via Circonvallazione, 131 - 62024 Matelica (MC)
Tel. 0737 781211
halley@halley.it - www.halley.it

L'editore e l'autore declinano ogni responsabilità per eventuali e involontari errori.

Tutti i diritti, compresi la traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo e/o su qualunque supporto (ivi compresi i microfilm, i film, le fotocopie, i supporti elettronici o digitali), nonché la memorizzazione elettronica e qualsiasi sistema di immagazzinamento e recupero di informazioni, sono riservati in tutti i Paesi.

Le pagine che seguono, con riferimento ai valori derivanti dalla rideterminazione delle indennità di funzione dei Sindaci, Vicesindaci, Assessori, Presidenti del Consiglio comunale e Consiglieri, sostituiscono il contenuto del paragrafo 5.7 “Le indennità di funzione” riportato a pagina 191 del “Vademecum dell’Amministratore locale” (ed. 2021 - Halley informatica srl).

Le nuove indennità previste per i Sindaci dalla legge di Bilancio 2022

I commi da 583 a 587 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2022) hanno previsto e finanziato un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).

L’incremento, dunque, è diventato realtà alla fine del 2021; peraltro proprio quando nel frattempo si è materializzata l’ipotesi di un alleggerimento normativo delle responsabilità dei Sindaci, limitandole a quelle esclusivamente politiche (vedi, al riguardo, il testo dell’art. 8 del DDL delega del 14.10.2021 in tema di riforma del TUEL).

L’incremento correlato per gli altri Amministratori

Anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali saranno adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l’applicazione delle percentuali vigenti nei DD.MM. n. 119/2000 e 23 luglio 2020.

Il tetto massimo dei compensi dei Consiglieri comunali

L’aumento delle indennità dei Sindaci ridetermina anche il compenso massimo mensile percepibile dai Consiglieri comunali, che è pari ad un quarto dell’indennità del Sindaco in base a quanto disposto dall’articolo 82, comma 2, del TUEL.

Le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022

A decorrere dal 2024, l’indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario, sarà parame-

trata - come detto - al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle regioni, sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

	CATEGORIA	PERCENTUALE
a)	Sindaci metropolitani	100%
b)	Sindaci dei comuni capoluogo di regione e Sindaci capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti	80%
c)	Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti	70%
d)	Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti	45%
e)	Sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti	35%
f)	Sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti	30%
g)	Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti	29%
h)	Sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti	22%
i)	Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti	16%

La prima applicazione delle novità

In sede di prima applicazione, l'indennità di funzione sarà adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023.

Per questa fase, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando, come detto, il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune.

La modalità di adeguamento

Per il calcolo dell'adeguamento della misura di incremento delle indennità di funzione occorrerà procedere come segue:

- a) indennità lorda mensile attuale
- b) indennità lorda mensile a regime 2024 (13.800 euro)
- c) aumento nel 2022: 45% della differenza tra a) e b)
- d) aumento nel 2023: 68% della predetta differenza tra a) e b)
- e) aumento nel 2024 calcolato sul 100% della predetta differenza.

L'ANCI, nelle prime note di commento alla novità, riporta l'esempio dei Sindaci di comuni metropolitani per i quali con un'indennità lorda mensile attuale pari a 7.018,65 euro ed un'indennità a regime di 13.800 euro, applicando i citati criteri, l'aumento mensile lordo sarà pari a 3.051,60 euro nel 2022 e 4.611,31 euro nel 2023, per un totale mensile lordo di 10.070,25 euro nel 2022 e 11.629,97 euro nel 2023.

La nota del MEF – RGS prot. n 1580 del 5.1.2021 di risposta all'ANCI

Il citato criterio, oltre che rispettoso della finalità della legge, risulta valido anche secondo il MEF in base al quale “*i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza*”.

Il rispetto degli equilibri di bilancio

A decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure a regime di cui alla tabella precedente nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, che, ovviamente, deve essere verificato via via in corso di adeguamento per assicurare che a regime la spesa integrale di aumento sia sostenibile.

La contribuzione dello Stato e le modalità di erogazione

È prevista, inoltre, a titolo di contributo, una compensazione a carico dello Stato a partire dal 2022 per ristorare i Comuni degli oneri conseguenti.

Infatti, il comma 586 della legge 234/2021 prevede le risorse incrementando negli anni gli stanziamenti del fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di Sindaco e per i Presidenti di provincia di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sarà stabilita la ripartizione delle risorse tra i Comuni interessati, disponendo, al contempo, che i Comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

La procedura per l'attribuzione delle maggiori indennità

L'adeguamento è compito gestionale di competenza, ex art. 107 TUEL, del dirigente preposto alla gestione degli istituti giuridici ed economici connessi agli organi istituzionali, previo inserimento delle relative previsioni nei documenti di programmazione e di bilancio, su proposta dello stesso. Successivamente, lo stesso dirigente provvederà alla liquidazione degli importi mensili, salva diversa eventuale volontà di autonoma riduzione disposta dal Sindaco o dalla Giunta comunale.

Ovviamente, le previsioni di spesa, come quelle di entrata correlate alla contribuzione statale, dovranno essere comunicate al responsabile finanziario per le relative allocazioni in bilancio e per la successiva formazione e conseguente assegnazione nel P.E.G. ex art. 169 TUEL.

► Norme di riferimento

LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024**Art. 1**

583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- 1) 100% per i sindaci metropolitani;

- 2) 80% per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- 3) 70% per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- 4) 45% per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- 5) 35% per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- 6) 30% per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- 7) 29% per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- 8) 22% per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- 9) 16% per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'ar-

articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Art. 1

54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- 1) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
- 2) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
- 3) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

DECRETO MINISTRO DELL'INTERNO 23 LUGLIO 2020

Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Art. 1

Indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti

1. Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

- Le tabelle che seguono sostituiscono integralmente quelle riportate alle pagg. 201-203 del “Vademecum dell’Amministratore locale” (ed. 2021 - Halley informatica srl)..

TABELLA DELLE INDENNITÀ MENSILI PER I SINDACI

Articolo 1, commi 583 - 584, L. 30 dicembre 2021, n. 234

DD.MM. n. 119/2000 e 23 luglio 2020 - L. n. 266/2005 (che ha previsto la riduzione del 10%)

COMUNI N. ABITANTI	INDENNITÀ ATTUALE	INDENNITÀ 2022 (INCREMENTO 45%) ¹	INDENNITÀ 2023 (INCREMENTO 68%) ¹	INDENNITÀ 2024 ²
fino a 3.000	€ 1.659,38	€ 1.906,26	€ 2.032,44	€ 2.208,00
da 3.001 a 5.000	€ 1.952,21	€ 2.439,92	€ 2.689,19	€ 3.036,00
da 5.001 a 10.000	€ 2.509,98	€ 3.181,39	€ 3.524,55	€ 4.002,00
da 10.001 a 30.000	€ 2.788,87	€ 3.396,88	€ 3.707,64	€ 4.140,00
da 30.001 a 50.000	€ 3.114,23	€ 3.886,33	€ 4.280,95	€ 4.830,00
da 50.001 a 100.000	€ 3.718,49	€ 4.839,67	€ 5.412,72	€ 6.210,00
da 100.001 a 250.000	€ 4.508,67	€ 5.274,27	€ 5.665,57	€ 6.210,00
capoluoghi di provincia fino a 50.000	€ 3.718,49	€ 6.392,17	€ 7.758,72	€ 9.660,00
capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000	€ 4.508,67	€ 6.826,77	€ 8.011,57	€ 9.660,00
capoluoghi di provincia oltre 100.000	€ 5.205,89	€ 7.831,24	€ 9.173,08	€ 11.040,00
capoluoghi di Regione	€ 7.018,65	€ 8.828,26	€ 9.753,17	€ 11.040,00
città metropolitane	€ 7.018,65	€ 10.070,26	€ 11.629,97	€ 13.800,00

¹ Il calcolo dell’incremento è effettuato sul risultato dalla differenza tra l’indennità prevista a decorrere dal 2024 (parametrata al trattamento economico dei Presidenti delle regioni, pari a € 13.800) e quella attuale.
² A decorrere dall’anno 2022, l’indennità può essere corrisposta nella misura prevista dal 2024 purché “nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio” (legge 234/2021, art. 1, comma 584).

TABELLA DELLE INDENNITÀ MENSILI PER I VICE SINDACI

Articolo 1, comma 585, L. 30 dicembre 2021, n. 234

DD.MM. n. 119/2000 e 23 luglio 2020 - L. n. 266/2005 (che ha previsto la riduzione del 10%)

COMUNI N. ABITANTI	INDENNITÀ ATTUALE	INDENNITÀ 2022	INDENNITÀ 2023	INDENNITÀ 2024 ³
fino a 1.000	€ 174,30 ¹	€ 285,93	€ 304,86	€ 331,20
da 1.001 a 3.000	€ 260,30 ²	€ 381,25	€ 406,49	€ 441,60
da 3.001 a 5.000	€ 390,44	€ 487,98	€ 537,84	€ 607,20
da 5.001 a 10.000	€ 1.254,99	€ 1.590,69	€ 1.762,28	€ 2.001,00
da 10.001 a 30.000	€ 1.533,88	€ 1.868,28	€ 2.039,20	€ 2.277,00
da 30.001 a 50.000	€ 1.712,83	€ 2.137,48	€ 2.354,52	€ 2.656,50
da 50.001 a 100.000	€ 2.788,87	€ 3.629,75	€ 4.059,54	€ 4.657,50
da 100.001 a 250.000	€ 3.381,50	€ 3.955,70	€ 4.249,18	€ 4.657,50
capoluoghi di provincia fino a 50.000	€ 2.788,87	€ 4.794,12	€ 5.819,04	€ 7.245,00
capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000	€ 3.381,50	€ 5.120,08	€ 6.008,68	€ 7.245,00
capoluoghi di provincia oltre 100.000	€ 3.904,42	€ 5.873,43	€ 6.879,81	€ 8.280,00
capoluoghi di Regione	€ 5.263,99	€ 6.621,19	€ 7.314,88	€ 8.280,00
città metropolitane	€ 5.263,99	€ 7.552,69	€ 8.722,48	€ 10.350,00

1 L'indennità del Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale è determinata sulla base dell'importo di euro 1.162,03, previsto dal D.M. n. 119/2000 per il Sindaco, così come successivamente incrementato dal D.M. 23 luglio 2020.

2 L'indennità del Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale è determinata sulla base dell'importo di euro 1.301,47, previsto dal D.M. 119/2000 per il Sindaco, così come successivamente incrementato dal D.M. 23 luglio 2020.

3 A decorrere dall'anno 2022, l'indennità può essere corrisposta nella misura prevista dal 2024 purché "nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio" (legge 234/2021, art. 1, comma 584).

TABELLA DELLE INDENNITÀ MENSILI PER GLI ASSESSORI

Articolo 1, comma 585, L. 30 dicembre 2021, n. 234

DD.MM. n. 119/2000 e 23 luglio 2020 - L. n. 266/2005 (che ha previsto la riduzione del 10%)

COMUNI N. ABITANTI	INDENNITÀ ATTUALE	INDENNITÀ 2022	INDENNITÀ 2023	INDENNITÀ 20243
fino a 1.000	€ 116,201	€ 190,63	€ 203,44	€ 220,80
da 1.001 a 3.000	€ 195,222	€ 285,44	€ 304,87	€ 331,20
da 3.001 a 5.000	€ 292,83	€ 365,99	€ 403,38	€ 455,40
da 5.001 a 10.000	€ 1.129,49	€ 1.431,62	€ 1.586,05	€ 1.800,90
da 10.001 a 30.000	€ 1.254,99	€ 1.528,59	€ 1.668,44	€ 1.863,00
da 30.001 a 50.000	€ 1.401,40	€ 1.748,84	€ 1.926,43	€ 2.173,50
da 50.001 a 100.000	€ 2.231,09	€ 2.903,80	€ 3.247,63	€ 3.726,00
da 100.001 a 250.000	€ 2.705,20	€ 3.164,56	€ 3.399,34	€ 3.726,00
capoluoghi di provincia fino a 50.000	€ 2.231,09	€ 3.835,30	€ 4.655,23	€ 5.796,00
capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000	€ 2.705,20	€ 4.096,06	€ 4.806,94	€ 5.796,00
capoluoghi di provincia oltre 100.000	€ 3.383,83	€ 5.090,31	€ 5.962,51	€ 7.176,00
capoluoghi di Regione	€ 4.562,12	€ 5.738,37	€ 6.339,56	€ 7.176,00
città metropolitane	€ 4.562,12	€ 6.545,67	€ 7.559,48	€ 8.970,00

1 L'indennità del Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale è determinata sulla base dell'importo di euro 1.162,03, previsto dal D.M. n. 119/2000 per il Sindaco, così come successivamente incrementato dal D.M. 23 luglio 2020.

2 L'indennità del Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale è determinata sulla base dell'importo di euro 1.301,47, previsto dal D.M. n. 119/2000 per il Sindaco, così come successivamente incrementato dal D.M. 23 luglio 2020.

3 A decorrere dall'anno 2022, l'indennità può essere corrisposta nella misura prevista dal 2024 purché "nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio" (legge 234/2021, art. 1, comma 584).

TABELLA INDENNITÀ MENSILE PRESIDENTI CONSIGLI COMUNALI

Articolo 1, comma 585, L. 30 dicembre 2021, n. 234

DD.MM. n. 119/2000 e 23 luglio 2020 - L. n. 266/2005 (che ha previsto la riduzione del 10%)

COMUNI N. ABITANTI	INDENNITÀ ATTUALE	INDENNITÀ 2022	INDENNITÀ 2023	INDENNITÀ 2024 ¹
fino a 1.000	€ 58,10 ¹	€ 95,31	€ 101,62	€ 110,40
da 1.001 a 3.000	€ 130,15 ²	€ 190,63	€ 203,24	€ 220,80
da 3.001 a 5.000	€ 195,22	€ 243,99	€ 268,92	€ 303,60
da 5.001 a 15.000 ⁴	€ 251,00	€ 318,14	€ 352,46	€ 400,20
da 15.001 a 30.000 ⁵	€ 1.254,99	€ 1.528,59	€ 1.668,44	€ 1.863,00
da 30.001 a 50.000	€ 1.401,40	€ 1.748,84	€ 1.926,43	€ 2.173,50
da 50.001 a 100.000	€ 2.231,09	€ 2.903,80	€ 3.247,63	€ 3.726,00
da 100.001 a 250.000	€ 2.705,20	€ 3.164,56	€ 3.399,34	€ 3.726,00
capoluoghi di provincia fino a 50.000	€ 2.231,09	€ 3.835,30	€ 4.655,23	€ 5.796,00
capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000	€ 2.705,20	€ 4.096,06	€ 4.806,94	€ 5.796,00
capoluoghi di provincia oltre 100.000	€ 3.383,83	€ 5.090,31	€ 5.962,51	€ 7.176,00
capoluoghi di Regione	€ 4.562,12	€ 5.738,37	€ 6.339,56	€ 7.176,00
città metropolitane	€ 4.562,12	€ 6.545,67	€ 7.559,48	€ 8.970,00

1 L'indennità del Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale è determinata sulla base dell'importo di euro 1.162,03, previsto dal D.M. n. 119/2000 per il Sindaco, così come successivamente incrementato dal D.M. 23 luglio 2020.

2 L'indennità del Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale è determinata sulla base dell'importo di euro 1.301,47, previsto dal D.M. 119/2000 per il Sindaco, così come successivamente incrementato dal D.M. 23 luglio 2020.

3 A decorrere dall'anno 2022, l'indennità può essere corrisposta nella misura prevista dal 2024 purché "nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio" (legge 234/2021, art. 1, comma 584).

4 Ai Presidenti dei Consigli comunali con popolazione da 1.000 a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per i Sindaci.

5 Ai Presidenti dei Consigli comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli Assessori di Comuni della stessa classe demografica.

TABELLA DEI GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI

D.M. n. 119/2000 - L. 266/2005 (che ha previsto la riduzione del 10%)

Articolo 82, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000

COMUNI N. ABITANTI	IMPORTO DEL GETTONE	COMPENSI MENSILI MASSIMI			
		FINO AL 31.12.2021	2022	2023	2024 ¹
fino a 1.000	€ 15,34				
da 1.001 a 3.000	€ 16,27	€ 414,84	€ 476,56	€ 508,11	€ 552,00
da 3.001 a 5.000		€ 488,05	€ 609,98	€ 672,30	€ 759,00
da 5.001 a 10.000		€ 627,49	€ 795,35	€ 881,14	€ 1.000,50
da 10.001 a 30.000	€ 19,99	€ 697,22	€ 849,22	€ 926,91	€ 1.035,00
da 30.001 a 50.000	€ 32,53	€ 778,56	€ 971,58	€ 1.070,24	€ 1.207,50
da 50.001 a 100.000					
capoluoghi di provincia fino a 50.000		€ 929,62	€ 1.209,92	€ 1.352,18	€ 1.552,50
da 100.001 a 250.000					
capoluoghi di provincia da 50.0001 a 100.000		€ 1.127,17	€ 1.318,57	€ 1.416,39	€ 1.552,50
da 100.001 a 250.000					
capoluoghi di provincia oltre 100.000	€ 1.301,47	€ 1.957,81	€ 2.293,27	€ 2.760,00	
da 250.001 a 500.000	€ 53,45	€ 1.754,66	€ 2.207,06	€ 2.438,29	€ 2.760,00
capoluoghi di regione					
oltre 500.000	€ 92,96	€ 1.754,66	€ 2.517,56	€ 2.907,49	€ 3.450,00
città metropolitane					

¹ A decorrere dall'anno 2022, l'indennità può essere corrisposta nella misura prevista dal 2024 purché "nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio" (legge 234/2021, art. 1, comma 584).

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per il triennio 2023-2025;

VISTA la Deliberazione n. 106 dell'1 marzo 2023 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale del corrente anno;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 con il quale è stata autorizzata, per il triennio 2023-2025, la spesa annua di 6.000 migliaia di euro da attribuire ai comuni siciliani, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previsto dal comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13;

VISTO, ancora, l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 il quale ha disposto che i criteri di riparto della predetta somma sono definiti dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali;

VISTO il comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, con il quale è stata data facoltà anche ai comuni siciliani di rideterminare, con oneri a proprio carico, le indennità spettanti agli amministratori locali, nei termini previsti dai commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021;

VISTI i commi 583 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con i quali sono state rideterminate le indennità spettanti agli amministratori locali delle regioni a statuto ordinario;

VISTO il comma 584 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale, tra l'altro, prevede che, per l'anno 2023, le indennità di funzione del sopra richiamato comma 583 sono adeguate al 68%;

VISTO il Documento di sintesi (trasmesso con nota prot. n. 8628 del 13 aprile 2023) relativo alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 29 marzo 2023 nel corso della quale, tra l'altro, sono stati definiti i criteri di determinazione e le modalità di attribuzione del contributo regionale previsto dal citato art. 2 della L.r. n. 2/2023, nei termini esplicitati nell'apposita nota metodologica, allegata al medesimo Documento di sintesi;

VISTA la Deliberazione (Rep. n. 235/CSR del 6 dicembre 2012) con la quale, tra l'altro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - con riferimento alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 ed in accordo con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome - ha confermato l'importo di € 13.800,00 lordo, quale emolumento onnicomprensivo dei Presidenti delle Regioni;

VISTO il Decreto del 30 maggio 2022 emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il "*Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni*" ed in particolare la nota metodologica, allegata al medesimo decreto;

VISTO il comma 1 dell'art. 1 della L.r. 3 aprile 2019, n. 3 e s.m.i. come, in ultimo, modificato dal comma 3 dell'art. 13 della L.r. 25 maggio 2022, n. 13, concernente la composizione della giunta dei comuni siciliani;

VISTO il comma 1, penultimo periodo, dell'art. 2 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 il quale prevede che al Presidente del Consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'Assessore dei comuni della stessa classe demografica;

VISTA la nota prot. n. 13796 del 30 giugno 2023, i cui contenuti s'intendono integralmente richiamati, con la quale il Dipartimento regionale delle Autonomie locali ha illustrato il riparto della somma annua di € 6.000.000,00 destinata ai comuni, per il triennio 2023/2025, a titolo di concorso regionale autorizzato dal sopra richiamato dell'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, elaborato in conformità all'indirizzo espresso dalla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 29 marzo 2023;

RITENUTO di dovere provvedere, come risulta dalle Tabelle n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 (allegate al presente decreto per costituirne parti integranti), al riparto della somma annua di € 6.000.000,00 da attribuire, in attuazione del sopra richiamato articolo 2 della legge regionale n. 2/2023, a titolo di concorso, per il triennio 2023/2025, alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per l'adeguamento delle indennità degli amministratori locali previsto dai commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ed autorizzato per i Comuni siciliani dal comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13;

RITENUTO, altresì, di autorizzare - in base al riparto approvato con il presente decreto - l'assegnazione ai Comuni delle somme di rispettiva spettanza (dettagliatamente specificate, per ciascuna classe demografica, nella colonna "L" della **Tabella n. 5** allegata al presente decreto) che saranno erogate e rendicontate in conformità a quanto convenuto nel corso della seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali del 29 marzo 2023;

per quanto sopra esposto

DECRETA

Art. 1) In attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e tenuto conto di quanto convenuto in seno alla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 29 marzo 2023, è approvato - come specificato nella Tabella n. 5, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante - il riparto definitivo della somma annua di 6.000.000,00 di euro da

attribuire ai Comuni a titolo di concorso, per il triennio 2023/2025, alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali previsto dal comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.

Art. 2) Sulla scorta del riparto approvato con il presente provvedimento, tenuto conto degli orientamenti formulati in merito dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali, il contributo spettante a ciascun comune potrà essere assegnato a seguito di apposita istanza da far pervenire al Dipartimento regionale delle autonomie locali - Servizio 4, improrogabilmente, entro il 31 ottobre di ciascun anno, unitamente alla delibera di adeguamento delle indennità, che dovrà indicare i conseguenti maggiori oneri a carico dell'amministrazione comunale. Ai fini dell'erogazione, ai comuni sarà trasferito un acconto pari al 60% del contributo assegnato, che dovrà essere rendicontato entro i termini e nelle forme di cui all'art. 158 del D.Lgs. n. 267/2000. Il saldo sarà erogato a seguito dell'acquisizione di apposita attestazione, a firma del Segretario comunale e del Responsabile dei Servizi Finanziari, riferita ai maggiori oneri effettivamente sostenuti.

Art. 3) Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 30 giugno 2023

L'Assessore
On.le Andrea Barbaro Messina

ANDREA
BARBARO
MESSINA

Firmato digitalmente da
ANDREA BARBARO
MESSINA
Data: 2023.06.30 12:51:40
+02'00'

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per il triennio 2023-2025;

VISTA la Deliberazione n. 106 dell'1 marzo 2023 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale del corrente anno;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 con il quale è stata autorizzata, per il triennio 2023-2025, la spesa annua di 6.000 migliaia di euro da attribuire ai comuni siciliani, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previsto dal comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13;

VISTO, ancora, l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 il quale ha disposto che i criteri di riparto della predetta somma sono definiti dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali;

VISTO il comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, con il quale è stata data facoltà anche ai comuni siciliani di rideterminare, con oneri a proprio carico, le indennità spettanti agli amministratori locali, nei termini previsti dai commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021;

VISTI i commi 583 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con i quali sono state rideterminate le indennità spettanti agli amministratori locali delle regioni a statuto ordinario;

VISTO il comma 584 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale, tra l'altro, prevede che, per l'anno 2023, le indennità di funzione del sopra richiamato comma 583 sono adeguate al 68%;

VISTO il Documento di sintesi (trasmesso con nota prot. n. 8628 del 13 aprile 2023) relativo alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 29 marzo 2023 nel corso della quale, tra l'altro, sono stati definiti i criteri di determinazione e le modalità di attribu-

zione del contributo regionale previsto dal citato art. 2 della L.r. n. 2/2023, nei termini esplicitati nell'apposita nota metodologica, allegata al medesimo Documento di sintesi;

VISTA la Deliberazione (Rep. n. 235/CSR del 6 dicembre 2012) con la quale, tra l'altro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - con riferimento alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 ed in accordo con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome - ha confermato l'importo di € 13.800,00 lordo, quale emolumento onnicomprensivo dei Presidenti delle Regioni;

VISTO il Decreto del 30 maggio 2022 emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il "*Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni*" ed in particolare la nota metodologica, allegata al medesimo decreto;

VISTO il comma 1 dell'art. 1 della L.r. 3 aprile 2019, n. 3 e s.m.i. come, in ultimo, modificato dal comma 3 dell'art. 13 della L.r. 25 maggio 2022, n. 13, concernente la composizione della giunta dei comuni siciliani;

VISTO il comma 1, penultimo periodo, dell'art. 2 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 il quale prevede che al Presidente del Consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'Assessore dei comuni della stessa classe demografica;

VISTO il proprio decreto n. 260 del 30 giugno 2023 con il quale si è provveduto al riparto della somma annua di € 6.000.000,00 da attribuire ai Comuni a titolo di concorso, per il triennio 2023/2025, alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali previsto dal comma 51 dell'articolo 13 della regionale 2022, n. 13;

VISTA la nota prot. n. 13945 del 4 luglio 2023, con la quale il Dipartimento regionale delle Autonomie locali ha evidenziato che nella Tabella n. 4 (riferita ai compensi spettanti ai Presidenti dei Consigli comunali) allegata al citato D.A. n. 260/2023, per mero errore materiale, sono stati richiamati i compensi dei Sindaci, anziché quelli degli Assessori delle rispettive fasce demografiche, come previsto dal c. 1 dell'art. 2 della L.r. n. 11/2015;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere, a parziale rettifica del richiamato D.A. n. 260/2023, a sostituire la predetta Tabella n. 4 e la Tabella n. 5 che riepiloga i maggiori oneri derivanti per i Comuni dall'attuazione del comma 51 dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 1 ed il conseguente concorso regionale, confermando in ogni altra sua parte il suddetto decreto assessoriale;

RITENUTO di dovere provvedere, pertanto, a sostituire le Tabelle n. 4 e n. 5, allegate al D.A. n. 260 del 30 giugno 2023, rispettivamente con la Tabella "A" e la Tabella "B" allegate al presente decreto di cui costituiscono parti integranti, fermi restando gli altri contenuti del predetto D.A. n. 260/2023;

per quanto sopra esposto

DECRETA

Art. 1) Le Tabelle n. 4 e n. 5, allegate al D.A. n. 260 del 30 giugno 2023, sono sostituite, rispettivamente, con la Tabella "A" e la Tabella "B" allegate al presente decreto di cui costituiscono parti integranti. Il contenuto del suddetto decreto assessoriale resta confermato in ogni altra sua parte.

Art. 2) Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 4 luglio 2023

L'Assessore
On.le Andrea Barbaro Messina

ANDREA
BARBARO
MESSINA

Firmato digitalmente
da ANDREA BARBARO
MESSINA
Data: 2023.07.04
15:25:47 +02'00'

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale delle Autonomie Locali
Servizio 4 "Trasferimenti agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni"

Tabella n. 1 allegata al D.A. n. 260 del 30 giugno 2023

Determinazione maggiori oneri anno 2023 derivanti dall'incremento delle indennità del Sindaco

INDENNITÀ COMPLESSIVA PRESIDENTE DELLA REGIONE (α) € 13.800,00

Importo individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (cfr. Deliberazione Rep. n. 235/CSR del 6 dicembre 2012)

FASCE DEMOGRAFICHE PREVISTE DAL C. 583 DELL'ART. 1 DELLA L. 30/12/2021, N. 234	NUMERO ENTI	MISURA INDENNITÀ MENSILE SENZA INCREMENTO	PARAMETRO SINDACO SU INDENNITÀ PRESIDENTE REGIONE	MISURA INDENNITÀ MENSILE CON INCREMENTO	INCREMENTO PER IL SINGOLO COMUNE		INCREMENTO TOTALE PER FASCIA DEMOGRAFICA		QUOTA INCREMENTO DA RICONOSCERE AL SINGOLO COMUNE PER L'ANNO 2023 (68%)		QUOTA INCREMENTO DA RICONOSCERE PER FASCIA DEMOGRAFICA PER L'ANNO 2023 (68%)	
					mensile	Annuo (13 mensilità)	incremento mensile	incremento annuale (13 mensilità)	mensile	Annuo (13 mensilità)	mensile	Annuo (13 mensilità)
A	B	C	D	$E = D * \alpha$	$F = E - C$	$G = F * 13$	$H = F * B$	$I = H * 13$	$L = 68\% \text{ di } F$	$M = L * 13$	$N = L * B$	$O = M * B$
Fino a 3.000 ab.	147	€ 1.659,00	16%	2.208,00 €	€ 549,00	€ 7.137,00	€ 80.703,00	€ 1.049.139,00	€ 373,32	€ 4.853,16	€ 54.878,04	€ 713.414,52
Da 3.001 a 5.000 ab.	66	€ 1.952,00	22%	3.036,00 €	€ 1.084,00	€ 14.092,00	€ 71.544,00	€ 930.072,00	€ 737,12	€ 9.582,56	€ 48.649,92	€ 632.448,96
Da 5.001 a 10.000 ab.	69	€ 2.510,00	29%	4.002,00 €	€ 1.492,00	€ 19.396,00	€ 102.948,00	€ 1.338.324,00	€ 1.014,56	€ 13.189,28	€ 70.004,64	€ 910.060,32
Da 10.001 a 30.000 ab.	75	€ 2.789,00	30%	4.140,00 €	€ 1.351,00	€ 17.563,00	€ 101.325,00	€ 1.317.225,00	€ 918,68	€ 11.942,84	€ 68.901,00	€ 895.713,00
Da 30.001 a 50.000 ab.	18	€ 3.114,00	35%	4.830,00 €	€ 1.716,00	€ 22.308,00	€ 30.888,00	€ 401.544,00	€ 1.166,88	€ 15.169,44	€ 21.003,84	€ 273.049,92
Comuni superiori a 50.000 ab.	7	€ 3.718,00	45%	6.210,00 €	€ 2.492,00	€ 32.396,00	€ 17.444,00	€ 226.772,00	€ 1.694,56	€ 22.029,28	€ 11.861,92	€ 154.204,96
Comuni capoluogo di Provincia sino a 50.000 ab. (EN)	1	€ 3.718,00	70%	9.660,00 €	€ 5.942,00	€ 77.246,00	€ 5.942,00	€ 77.246,00	€ 4.040,56	€ 52.527,28	€ 4.040,56	€ 52.527,28
Comuni capoluogo di Provincia da 50.001 a 100.000 ab. (AG -CL-RG - TP)	4	€ 4.596,00	70%	9.660,00 €	€ 5.064,00	€ 65.832,00	€ 20.256,00	€ 263.328,00	€ 3.443,52	€ 44.765,76	€ 13.774,08	€ 179.063,04
Comune capoluogo di Provincia con pop. super. a 100.000 ab. (SR)	1	€ 5.206,00	80%	11.040,00 €	€ 5.834,00	€ 75.842,00	€ 5.834,00	€ 75.842,00	€ 3.967,12	€ 51.572,56	€ 3.967,12	€ 51.572,56
Comuni metropolitani	3	€ 7.019,00	100%	13.800,00 €	€ 6.781,00	€ 88.153,00	€ 20.343,00	€ 264.459,00	€ 4.611,08	€ 59.944,04	€ 13.833,24	€ 179.832,12
TOTALI	391											€ 4.041.886,68

L'Assessore per le Autonomie locali e la F.P.

On.le Andrea Barbaro Messina

Firmato digitalmente da
ANDREA BARBARO
Data: 2023.06.30 12:52:53
+02'00"
MESSINA

Tabella n. 2 allegata al D.A. n. 260 del 30 giugno 2023

Determinazione maggiori oneri anno 2023 derivanti dall'incremento delle indennità del Vicesindaco

FASCE DEMOGRAFICHE PREVISTE DALL'ART. 4 DEL DM 04/04/2000, n. 119 (RIMODULATE PER TENERE CONTO DELLE INDENNITÀ DEI SINDACI)	NUMERO ENTI	INCREMENTO MENSILE SINDACO AI SENSI L. 234/2021	PARAMETRO VICESINDACO SU INDENNITÀ DEL SINDACO	INCREMENTO PER IL SINGOLO COMUNE		INCREMENTO TOTALE PER FASCIA DEMOGRAFICA		QUOTA INCREMENTO DA RICONOSCERE AL SINGOLO COMUNE PER L'ANNO 2023 (68%)		QUOTA INCREMENTO DA RICONOSCERE PER FASCIA DEMOGRAFICA PER L'ANNO 2023 (68%)	
				mensile $E = C * D$	Annuo (12 mensilità) $F = E * 12$	incremento mensile $G = E * B$	incremento annuale (12 mensilità) $H = F * B$	mensile $I = 68\% \text{ di } E$	Annuo (12 mensilità) $L = I * 12$	mensile $M = I * B$	Annuo (12 mensilità) $N = L * B$
A	B	C	D	$E = C * D$	$F = E * 12$	$G = E * B$	$H = F * B$	$I = 68\% \text{ di } E$	$L = I * 12$	$M = I * B$	$N = L * B$
fino a 1.000 ab.	41	€ 549,00	15%	€ 82,35	€ 988,20	€ 3.376,35	€ 40.516,20	€ 56,00	€ 671,98	€ 2.295,92	€ 27.551,02
Da 1.001 a 3.000 ab.	106	€ 549,00	20%	€ 109,80	€ 1.317,60	€ 11.638,80	€ 139.665,60	€ 74,66	€ 895,97	€ 7.914,38	€ 94.972,61
Da 3.001 a 5.000 ab.	66	€ 1.084,00	20%	€ 216,80	€ 2.601,60	€ 14.308,80	€ 171.705,60	€ 147,42	€ 1.769,09	€ 9.729,98	€ 116.759,81
Da 5.001 a 10.000 ab.	69	€ 1.492,00	50%	€ 746,00	€ 8.952,00	€ 51.474,00	€ 617.688,00	€ 507,28	€ 6.087,36	€ 35.002,32	€ 420.027,84
Da 10.001 a 30.000 ab.	75	€ 1.351,00	55%	€ 743,05	€ 8.916,60	€ 55.728,75	€ 668.745,00	€ 505,27	€ 6.063,29	€ 37.895,55	€ 454.746,60
Da 30.001 a 50.000 ab.	18	€ 1.716,00	55%	€ 943,80	€ 11.325,60	€ 16.988,40	€ 203.860,80	€ 641,78	€ 7.701,41	€ 11.552,11	€ 138.625,34
comuni superiori a 50.000 ab.	7	€ 2.492,00	75%	€ 1.869,00	€ 22.428,00	€ 13.083,00	€ 156.996,00	€ 1.270,92	€ 15.251,04	€ 8.896,44	€ 106.757,28
Comuni capoluogo di Provincia sino a 50.000 ab. (EN)	1	€ 5.942,00	55%	€ 3.268,10	€ 39.217,20	€ 3.268,10	€ 39.217,20	€ 2.222,31	€ 26.667,70	€ 2.222,31	€ 26.667,70
Comuni capoluogo di Provincia da 50.001 a 100.000 ab. (AG - CI - RG - TP)	4	€ 5.064,00	75%	€ 3.798,00	€ 45.576,00	€ 15.192,00	€ 182.304,00	€ 2.582,64	€ 30.991,68	€ 10.330,56	€ 123.966,72
Comune capoluogo di Provincia con pop. super. a 100.000 ab. (SR)	1	€ 5.834,00	75%	€ 4.375,50	€ 52.506,00	€ 4.375,50	€ 52.506,00	€ 2.975,34	€ 35.704,08	€ 2.975,34	€ 35.704,08
Comuni metropolitani (oltre a 50.000 ab.)	3	€ 6.781,00	75%	€ 5.085,75	€ 61.029,00	€ 15.257,25	€ 183.087,00	€ 3.458,31	€ 41.499,72	€ 10.374,93	€ 124.499,16
TOTALI	391										€ 1.670.278,15

L'Assessore per le Autonomie locali e la F.P.

On.le *Andrea Barbaro Messina*ANDREA BARBARO
MESSINAFirmato digitalmente da ANDREA
BARBARO MESSINA
Data: 2023.06.30 12:54:09 +0200'

Tabella n. 3 allegata al D.A. n. 260 del 30 giugno 2023

Determinazione maggiori oneri anno 2023 derivanti dall'incremento delle indennità degli Assessori
(Per il numero degli Assessori si è fatto riferimento alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 3 aprile 2019, n. 3 e s.m.l.)

FASCE DEMOGRAFICHE PREVISTE DALLA TAB. N. 2 DELLA NOTA METODOLOGICA DI CUI AL D.M. DEL 30.05.2022 (RIMODULATE PER TENER CONTO DELLE INDENNITÀ DEI SINDACI)	NUMERO ENTI	INCREMENTO MENSILE SINDACO AI SENSI L. 234/2021	PARAMETRO ASSESSORE SU INDENNITÀ DEL SINDACO	N. ASSESSORI	INCREMENTO PER IL SINGOLO COMUNE		INCREMENTO TOTALE PER FASCIA DEMOGRAFICA		QUOTA INCREMENTO DA RICONOSCERE AL SINGOLO COMUNE PER L'ANNO 2023 (68%)		QUOTA INCREMENTO DA RICONOSCERE PER FASCIA DEMOGRAFICA PER L'ANNO 2023 (68%)	
					mensile $F = C * D * E$	Annuo (12 mensilità) $G = F * 12$	incremento mensile $H = E * B$	incremento annuale (12 mensilità) $I = H * 12$	mensile $L = 68\% \text{ di } F$	Annuo (12 mensilità) $M = L * 12$	mensile $N = L * B$	Annuo (12 mensilità) $O = M * B$
A	B	C	D	E	$F = C * D * E$	$G = F * 12$	$H = E * B$	$I = H * 12$	$L = 68\% \text{ di } F$	$M = L * 12$	$N = L * B$	$O = M * B$
fino a 1.000 ab.	41	€ 549,00	10%	4	€ 219,60	€ 2.635,20	€ 9.003,60	€ 108.043,20	€ 149,33	€ 1.791,94	€ 6.122,45	€ 73.469,38
Da 1.001 a 3.000 ab.	106	€ 549,00	15%	4	€ 329,40	€ 3.952,80	€ 34.916,40	€ 418.996,80	€ 223,99	€ 2.687,90	€ 23.743,15	€ 284.917,82
Da 3.001 a 5.000 ab.	66	€ 1.084,00	15%	4	€ 650,40	€ 7.804,80	€ 42.926,40	€ 515.116,80	€ 442,27	€ 5.307,26	€ 29.189,95	€ 350.279,42
Da 5.001 a 10.000 ab.	69	€ 1.492,00	45%	5	€ 3.357,00	€ 40.284,00	€ 231.633,00	€ 2.779.596,00	€ 2.282,76	€ 27.393,12	€ 157.510,44	€ 1.890.125,28
Da 10.001 a 30.000 ab.	75	€ 1.351,00	45%	5	€ 3.039,75	€ 36.477,00	€ 227.981,25	€ 2.735.775,00	€ 2.067,03	€ 24.804,36	€ 155.027,25	€ 1.860.327,00
Da 30.001 a 50.000 ab.	18	€ 1.716,00	45%	7	€ 5.405,40	€ 64.864,80	€ 97.297,20	€ 1.167.566,40	€ 3.675,67	€ 44.108,06	€ 66.162,10	€ 793.945,15
comuni superiori a 50.000 ab.	7	€ 2.492,00	60%	7	€ 10.466,40	€ 125.596,80	€ 73.264,80	€ 879.177,60	€ 7.117,15	€ 85.405,82	€ 49.820,06	€ 597.840,77
Comuni capoluogo di Provincia sino a 50.000 ab. (EN)	1	€ 5.942,00	45%	9	€ 24.065,10	€ 288.781,20	€ 24.065,10	€ 288.781,20	€ 16.364,27	€ 196.371,22	€ 16.364,27	€ 196.371,22
comuni capoluogo prov. sino a 100.000 ab. (AG-CI-RG-TP)	4	€ 5.064,00	60%	9	€ 27.345,60	€ 328.147,20	€ 109.382,40	€ 1.312.588,80	€ 18.595,01	€ 223.140,10	€ 74.380,03	€ 892.560,38
comuni capoluogo prov. super. a 100.000 ab. (ME - SR)	2	€ 5.834,00	65%	9	€ 34.128,90	€ 409.546,80	€ 68.257,80	€ 819.093,60	€ 23.207,65	€ 278.491,82	€ 46.415,30	€ 556.983,65
Comuni metropolitani (oltre i 250.000 ab.) (CT)	1	€ 6.781,00	65%	10	€ 44.076,50	€ 528.918,00	€ 44.076,50	€ 528.918,00	€ 29.972,02	€ 359.664,24	€ 29.972,02	€ 359.664,24
Comuni metropolitani (oltre 500.000 ab.) (PA)	1	€ 6.781,00	65%	11	€ 48.484,15	€ 581.809,80	€ 48.484,15	€ 581.809,80	€ 32.969,22	€ 395.630,66	€ 32.969,22	€ 395.630,66
TOTALI	391											€ 8.252.114,98

L'Assessore per le Autonomie locali e la F.P.

On.le Andrea Barbaro Messina

ANDREA
BARBARO
MESSINA

Firmato digitalmente da
ANDREA BARBARO MESSINA
Data: 2023.06.30 12:55:07
+02'00"

Tabella "A" allegata al D.A. n. 261 del 4 luglio 2023
(Sostitutiva della tabella n. 4 allegata al D.A. n. 260 del 30/06/2023)

Determinazione maggiori oneri anno 2023 derivanti dall'incremento delle indennità del Presidente del Consiglio
(Incremento pari a quello determinato per l'assessore della pertinente classe demografica, in attuazione del c. 1 dell'art. 2 della L.r. n. 11/2015)

FASCE DEMOGRAFICHE PREVISTE DALLA TAB. N. 2 DELLA NOTA METODOLOGICA DI CUI AL D.M. DEL 30.05.2022 (RIMODULATE PER TENER CONTO DELLE INDENNITÀ DEI SINDACI)	NUMERO ENTI	INCREMENTO MENSILE SINDACO AI SENSI L. 234/2021	PARAMETRO PRESIDENTE CONSIGLIO SU INDENNITÀ DEL SINDACO	INCREMENTO PER IL SINGOLO COMUNE		INCREMENTO TOTALE PER FASCIA DEMOGRAFICA		QUOTA INCREMENTO DA RICONOSCERE AL SINGOLO COMUNE PER L'ANNO 2023 (68%)		QUOTA INCREMENTO DA RICONOSCERE COMUNI DELLE SINGOLE FASCE DEMOGRAFICHE PER L'ANNO 2023 (68%)	
				mensile (*)	Annuo (12 mensilità)	incremento mensile	incremento annuale (12 mensilità)	mensile	Annuo (12 mensilità)	mensile	Annuo (12 mensilità)
A	B	C	D	$E = C * D$	$F = E * 12$	$G = F * B$	$H = G * 12$	$I = 68\% \text{ di } C$	$L = I * 12$	$M = I * B$	$L = L * B$
fino a 1.000 ab.	41	€ 549,00	10%	€ 54,90	€ 658,80	€ 2.250,90	€ 27.010,80	€ 37,33	€ 447,98	€ 1.530,61	€ 18.367,34
Da 1.001 a 3.000 ab.	106	€ 549,00	15%	€ 82,35	€ 988,20	€ 8.729,10	€ 104.749,20	€ 56,00	€ 671,98	€ 5.935,79	€ 71.229,46
Da 3.001 a 5.000 ab.	66	€ 1.084,00	15%	€ 162,60	€ 1.951,20	€ 10.731,60	€ 128.779,20	€ 110,57	€ 1.326,82	€ 7.297,49	€ 87.569,86
Da 5.001 a 10.000 ab.	69	€ 1.492,00	45%	€ 671,40	€ 8.056,80	€ 46.326,60	€ 555.919,20	€ 456,55	€ 5.478,62	€ 31.502,09	€ 378.025,06
Da 10.001 a 30.000 ab.	75	€ 1.351,00	45%	€ 607,95	€ 7.295,40	€ 45.596,25	€ 547.155,00	€ 413,41	€ 4.960,87	€ 31.005,45	€ 372.065,40
Da 30.001 a 50.000 ab.	18	€ 1.716,00	45%	€ 772,20	€ 9.266,40	€ 13.899,60	€ 166.795,20	€ 525,10	€ 6.301,15	€ 9.451,73	€ 113.420,74
comuni superiori a 50.000 ab.	7	€ 2.492,00	60%	€ 1.495,20	€ 17.942,40	€ 10.466,40	€ 125.596,80	€ 1.016,74	€ 12.200,83	€ 7.117,15	€ 85.405,82
Comuni capoluogo di Provincia sino a 50.000 ab. (EN)	1	€ 5.942,00	45%	€ 2.673,90	€ 32.086,80	€ 2.673,90	€ 32.086,80	€ 1.818,25	€ 21.819,02	€ 1.818,25	€ 21.819,02
comuni capoluogo prov. sino a 100.000 ab. (AG-CL-RG-TP)	4	€ 5.064,00	60%	€ 3.038,40	€ 36.460,80	€ 12.153,60	€ 145.843,20	€ 2.066,11	€ 24.793,34	€ 8.264,45	€ 99.173,38
comuni capoluogo prov. super. a 100.000 ab. (ME - SR)	2	€ 5.834,00	65%	€ 3.792,10	€ 45.505,20	€ 7.584,20	€ 91.010,40	€ 2.578,63	€ 30.943,54	€ 5.157,26	€ 61.887,07
Comuni metropolitani (oltre i 250.000 ab.) (CT)	1	€ 6.781,00	65%	€ 4.407,65	€ 52.891,80	€ 4.407,65	€ 52.891,80	€ 2.997,20	€ 35.966,42	€ 2.997,20	€ 35.966,42
Comuni metropolitani (oltre 500.000 ab.) (PA)	1	€ 6.781,00	65%	€ 4.407,65	€ 52.891,80	€ 4.407,65	€ 52.891,80	€ 2.997,20	€ 35.966,42	€ 2.997,20	€ 35.966,42
TOTALI	391										€ 1.380.895,99

L'Assessore per le Autonomie locali e la F.P.

On.le *Andrea Barbara Messina*

ANDREA
BARBARO
MESSINA

Firmato digitalmente da
ANDREA BARBARO MESSINA
Data: 2023.07.04 15:26:58
+02'00"

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale delle Autonomie Locali
Servizio 4 "Trasferimenti agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni"

Tabella "B" allegata al D.A. n. 261 del 4 luglio 2023
(Sostitutiva della tabella n. 5 allegata al D.A. n. 260 del 30/06/2023)

Riparto della somma da attribuire, per ciascun anno del triennio 2023/2025, ai Comuni a titolo di concorso della regione alla copertura della maggior onere sostenuto per l'adeguamento delle indennità degli amministratori locali in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2

Somma da ripartire		QUOTA INCREMENTO DA RICONOSCERE PER FASCIA DEMOGRAFICA PER L'ANNO 2023 (68%)						CONTRIBUTO REGIONALE PER CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO 2023/2025		
€ 6.000.000,00		Coefficiente di riparto (β)						0,39100236310		
fasce demografiche	numero enti	SINDACO (13 mensilità)	VICESINDACO (12 mensilità)	ASSESSORI (12 mensilità)	PRESIDENTI C.C. (12 mensilità)	TOTALI PER FASCIA DEMOGRAFICA	TOTALE INCREMENTO PER SINGOLO COMUNE	CONTRIBUTO REGIONALE PER FASCIA DEMOGRAFICA	CONTRIBUTO REGIONALE PER SINGOLO ENTE	
A	B	C	D	E	F	G = C + D + E + F	H = G/β	I = G * β	L = I / β	
fino a 1.000 ab.	41	€ 198.979,56	€ 27.551,02	€ 73.469,38	€ 18.367,34	€ 318.367,30	€ 7.765,06	€ 124.482,37	€ 3.036,16	
Da 1.001 a 3.000 ab.	106	€ 514.434,96	€ 94.972,61	€ 284.917,82	€ 71.229,46	€ 965.554,85	€ 9.109,01	€ 377.534,23	€ 3.561,64	
Da 3.001 a 5.000 ab.	66	€ 632.448,96	€ 116.759,81	€ 350.279,42	€ 87.569,86	€ 1.187.058,05	€ 17.985,73	€ 464.142,50	€ 7.032,46	
Da 5.001 a 10.000 ab.	69	€ 910.060,32	€ 420.027,84	€ 1.890.125,28	€ 378.025,06	€ 3.598.238,50	€ 52.148,38	€ 1.406.919,75	€ 20.390,14	
Da 10.001 a 30.000 ab.	75	€ 895.713,00	€ 454.746,60	€ 1.860.327,00	€ 372.065,40	€ 3.582.852,00	€ 47.771,36	€ 1.400.903,60	€ 18.678,71	
Da 30.001 a 50.000 ab.	18	€ 273.049,92	€ 138.625,34	€ 793.945,15	€ 113.420,74	€ 1.319.041,15	€ 73.280,06	€ 515.748,21	€ 28.652,68	
comuni superiori a 50.000 ab.	7	€ 154.204,96	€ 106.757,28	€ 597.840,77	€ 85.405,82	€ 944.208,83	€ 134.886,98	€ 369.187,88	€ 52.741,13	
comuni capoluogo prov. sino a 50.000 ab. ENNA	1	€ 52.527,28	€ 26.667,70	€ 196.371,22	€ 21.819,02	€ 297.385,22	€ 297.385,22	€ 116.278,32	€ 116.278,32	
comuni capoluogo prov. sino a 100.000 ab. (AG-CL-RG-TP)	4	€ 179.063,04	€ 123.966,72	€ 892.560,38	€ 99.173,38	€ 1.294.763,52	€ 323.690,88	€ 506.255,60	€ 126.563,90	
comuni capoluogo prov. super. a 100.000 ab. SIRACUSA	1	€ 51.572,56	€ 35.704,08	€ 278.491,82	€ 30.943,54	€ 396.712,00	€ 396.712,00	€ 155.115,33	€ 155.115,33	
fino a 250.000 ab./sindaci comuni metropolitani MESSINA	1	€ 59.944,04	€ 41.499,72	€ 278.491,82	€ 30.943,54	€ 410.879,12	€ 410.879,12	€ 160.654,71	€ 160.654,71	
oltre a 250.000 ab./sindaci comuni metropolitani CATANIA	1	€ 59.944,04	€ 41.499,72	€ 359.664,24	€ 35.966,42	€ 497.074,42	€ 497.074,42	€ 194.357,27	€ 194.357,27	
oltre a 250.000 ab./sindaci comuni metropolitani PALERMO	1	€ 59.944,04	€ 41.499,72	€ 395.630,66	€ 35.966,42	€ 533.040,85	€ 533.040,85	€ 208.420,23	€ 208.420,23	
TOTALI	391	€ 4.041.886,68	€ 1.670.278,15	€ 8.252.114,98	€ 1.380.895,99	€ 15.345.175,80		€ 6.000.000,00		

L'Assessore per le Autonomie locali e la F.P.

On.le Andrea Barbaro Messina

ANDREA

BARBARO

Firmato digitalmente da
ANDREA BARBARO MESSINA
Data: 2023.07.04 15:28:42

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive.

IL SINDACO

(Avv. Antonino Cammarata)



L'ASSESSORE ANZIANO

(Dott. Giovanni F. S. Bologna)

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Dott. Gabrieli
V. Segretario Generale



La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____ ex art. 12, co. 1 l.r. 44/1991

La presente delibera è immediatamente esecutiva ex art. 12, co. 2 l.r. 44/1991

Piazza Armerina, li 22 08 2023

Il Segretario Generale

Paolo Dott. Gabrieli
V. Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio Delibere di Giunta Municipale, che il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal al (art. 11, comma 1°) L.R. 44/91 e art 32 della legge 69/2009 e s.m. ed i. nonché del R.C. approvato con delibera di G.M. n. 279 del 28.12/2010.

Piazza Armerina, li _____

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Delibere GM